



Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 12 novembre 2024

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 mai 2010¹
concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari,
decide:*

I prodotti fitosanitari

Berone (W-7328, 3.73 % 40 g/l Imazamox)

Bolero (W-6099, W-6099-2, 3.71 % 40 g/l Imazamox)

Maza 4 % SL (W-7310, 3.73 %, 40 g/l Imazamox)

Sweeper (W-7345, 3.73 % 40 g/l Imazamox)

sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2025 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

Utilizzazione autorizzata:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Orticoltura			
Cicoria belga	<i>Dicotyledoni annuali (malerbe)</i>	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: BBCH 12–14	1, 2, 3

Condizioni d'uso

- 1 Trattamento frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato per anno e particella).
- 2 Sussiste il rischio d'inibizione temporanea della crescita in seguito al trattamento erbicida.
- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.

¹ RS 916.161

I prodotti fitosanitari

Frontier X2 (W-6075-4, 64.5 % 720 g/l Dimethenamid-P)

Loper (W-6075-2, 64.5 % 720 g/l Dimethenamid-P)

Mazil (W-6075-3, 64.5 % 720 g/l Dimethenamid-P)

Spectrum (W-6075, 64.5 % 720 g/l Dimethenamid-P)

sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2025 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

Utilizzazione autorizzata:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Orticultura			
Cicoria belga	<i>Dicotiledoni annuali (malerbe)</i>	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: BBCH 12–16	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	<i>Monocotiledoni annuali (malerbe)</i>	Termine d'attesa: 90 giorni	

Condizioni d'uso

- Soltanto trattamento frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato per anno e particella). 1° trattamento: 0.2 l/ha (BBCH 12); 2° trattamento: 0.4 l/ha (BBCH 14); 3° trattamento: 0.4 l/ha (BBCH 16).
- SPE 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
- SPE 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una maschera di protezione per le vie respiratore (A2) + occhiali di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- Lavori successivi all'applicazione in post-emergenza: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
- Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- Informazione affinché terze persone non entrino nella particella.

Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

12 novembre 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Il direttore, Hans Wyss

